

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

– Sezione Lavoro –

RICORSO

ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

con contestuale istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

nell'interesse della **PROF.SSA MARIALUISA SPOLETINI** (C.F.: SPL MLS 77H51 H501B), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Francesco Vetrò (C.F.: VTR FNC 68E27 F537X) e Simona Barchiesi (C.F.: BRC SMN 85E69 H501V) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo difensore in Roma (00197), Via Luigi Bellotti Bon, n. 10.

I sopra indicati difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente ricorso ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: francesco.vetro@pec.it – simona.barchiesi@pec.it, ovvero al seguente numero di fax 06.45475031;

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Dirigente *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA**, in persona del Dirigente *pro tempore*;

nonché nei confronti

di tutti i docenti iscritti nella classe di concorso A059 – Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali, ora denominata, ai sensi del d.P.R.14 febbraio 2016 n. 19, classe di concorso A28 – Matematica e Scienze, delle Graduatorie ad Esaurimento valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 di tutti gli Ambiti Territoriali provinciali d'Italia, ovvero di tutti i docenti che – in virtù e per effetto dell'inserimento della Ricorrente nella Graduatoria ad Esaurimento dell'Ambito Territoriale provinciale di Roma per la classe di concorso A059 (poi divenuta classe di concorso A28), valida e vigente al triennio 2014-2017 – verrebbero scavalcati dalla Ricorrente nella graduatoria per punteggio.

FATTO

1. La Prof.ssa Spoletini ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Nella medesima



Università ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze Endocrinologiche, Metaboliche ed Andrologiche e la Specializzazione in Patologia Clinica.

2. La Ricorrente, a partire dall'anno scolastico 2009/2010, ha prestato servizio come docente a tempo determinato in diversi Istituti comprensivi di Roma.

3. A conclusione del Percorso Abilitante Speciale (PAS), istituito dall'Università degli Studi Roma Tre, il 20 giugno 2014 la Prof.ssa Spoletini ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado nella classe A059 – Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali (**All. n. 1**).

4. La Prof.ssa Spoletini è attualmente inserita nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto – ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento di supplenze brevi, e non invece per l'assunzione a tempo indeterminato – ma, avendone i requisiti ed i titoli (e, quindi, il diritto), aspira ad essere inclusa per la propria classe di concorso (A059 – Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali, ora classe A28 – Matematica e Scienze) nella terza fascia della Graduatoria ad Esaurimento (di seguito, GAE), ovvero, in subordine, nella quarta fascia aggiuntiva alle GAE definitive dell'Ambito provinciale di Roma, valide per il triennio 2014/2017.

A tal fine, in data 6 maggio 2014 la Prof.ssa Spoletini, nella sua qualità di docente abilitanda (con riserva da sciogliere al momento del conseguimento del titolo) ha presentato a mezzo di Racc. A.R. domanda di inserimento con riserva nella suddetta GAE (**All. n. 2**).

Tuttavia, a seguito della presentazione della domanda di inserimento, l'Ufficio scolastico provinciale di Roma, il 16 agosto 2014, ha pubblicato le graduatorie definitive, dalle quali è risultato il mancato inserimento dell'odierna Ricorrente.

Alla pubblicazione delle graduatorie definitive non è né preceduto né conseguito un formale provvedimento di diniego e/o di esclusione della Prof.ssa Spoletini, la quale non è, quindi, stata posta nella condizione di comprendere le ragioni della sua mancata inclusione nelle graduatorie medesime.

Tuttavia, in considerazione del quadro ordinamentale rilevante, e della interpretazione costituzionalmente orientata che dello stesso è stata fornita dalla giurisprudenza (di cui si darà puntualmente conto nella parte *in diritto*), l'odierna Ricorrente crede fermamente che la stessa sia titolare del diritto di essere inserita



nelle suddette graduatorie in ragione della sussistenza di tutti i presupposti affinché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) vi provveda.

DIRITTO

Premessa

La vicenda in questione involge il diritto della Prof.ssa Spoletini ad essere inserita nella terza, ovvero, in subordine, nella quarta fascia della GAE per l'assegnazione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato, anche e soprattutto alla luce del generale riconoscimento di tale diritto da parte della giurisprudenza più recente, che, come si rileverà, ha condiviso un orientamento diverso e contrapposto rispetto a quello attuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Sebbene, come si è detto, la Ricorrente non conosca specificamente le ragioni della sua mancata inclusione nelle graduatorie, nondimeno è possibile ipotizzare che ciò possa essere conseguito alla decisione del MIUR di:

- considerare la GAE come definitivamente 'chiusa', essendo, quindi, preclusi nuovi inserimenti;
- e, secondariamente, di non consentire l'inserimento di soggetti *abilitandi* attraverso il c.d. PAS.

Si tratta di ragioni che, per quanto di seguito si andrà a dedurre, non possono in alcun modo rappresentare un impedimento all'inserimento della Prof.ssa Spoletini, alla quale deve essere riconosciuto il diritto di essere inclusa nella GAE.

I. SUL *FUMUS BONI IURIS*

1.1 Il contesto ordinamentale in tema di reclutamento di personale docente

1.1 L'art. 309 del T.U. in materia di Istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), così come riformato dalla l. 3 maggio 1999, n. 124 rubricata '*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*', ha disposto un doppio canale di reclutamento del personale docente, secondo cui l'accesso ai ruoli avviene per la metà dei posti disponibili mediante concorsi per titoli ed esami, e per la restante metà, attingendo a quelle che erano state allora costituite come Graduatorie Permanenti.

L'ingresso in tali graduatorie – che erano periodicamente aggiornate (in base al punteggio dei docenti iscritti) e integrate con i nuovi inserimenti – era consentito ai docenti che presentavano domanda di inserimento al fine di



ottenere, anche per tale via, oltre a quella concorsuale, l'assunzione a tempo indeterminato.

La Graduatoria Permanente inoltre, rappresentava l'unica fonte per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, nel caso in cui non fosse stato possibile provvedere alla copertura provvisoria della cattedra o dei posti di insegnamento con il personale docente di ruolo presente nelle dotazioni organiche provinciali.

1.2 Il quadro ordinamentale in tema di reclutamento scolastico è mutato, non senza incongruenze, con la l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), laddove le Graduatorie Permanenti sono state trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE), che, per loro natura, non avrebbero dovuto contemplare la possibilità di nuovi inserimenti.

Tuttavia, nonostante tale 'nominale' preclusione, la 'chiusura' si è rivelata solo teorica.

Anzitutto, lo stesso art. 1, comma 605, lett. c), della legge Finanziaria 2007, prevedeva testualmente una prima eccezione: *«Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria»*. La norma contemplava, quindi, una certa flessibilità per coloro che avevano già intrapreso dei corsi finalizzati all'inserimento nelle graduatorie medesime, facendo salvi gli inserimenti con riserva in favore di tutti i docenti che, all'atto della chiusura delle graduatorie, stavano frequentando la Scuola di Specializzazione per la formazione di insegnanti della scuola secondaria (SSIS), ed avrebbero ottenuto il titolo abilitante dopo qualche anno.

In altri termini, rispetto alla chiusura 'formale' delle Graduatorie ad Esaurimento, con la sopra citata disposizione, era la stessa legge a stabilire una serie di 'ampliamenti' al fine di salvaguardare l'utilità e la spendibilità di un titolo ancora in corso di conseguimento, consentendo l'inserimento di determinate categorie del personale docente.

Ulteriore eccezione rispetto alla nominale chiusura delle Graduatorie in esame è stata, poi, rappresentata dalla vicenda che ha interessato i docenti



cosiddetti ‘congelati SSIS’, ossia coloro che avevano frequentato l’ultimo corso delle soppresses SSIS (il IX ciclo) ma che ne avevano poi sospeso la frequenza (ad esempio, a causa della concomitante frequenza di un dottorato di ricerca).

Anche in questo caso, il Legislatore, onde evitare che l’abilitazione così conseguita non producesse alcun effetto a causa della chiusura della GAE, è intervenuto con la l. 30 ottobre 2008, n. 169, il cui art. 5 *bis* così stabiliva: «*Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti*».

Pertanto, per i docenti che per ultimi si erano abilitati con le scuole SSIS (IX ciclo), era previsto l’inserimento senza concorso e in soprannumero nel percorso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA, istituito successivamente alle SSIS), ed era stato consentito loro di ottenere l’abilitazione come iscritti al nuovo percorso formativo e l’inserimento nella GAE.

La previsione della legge da ultimo richiamata non solo attesta che l’inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento è stato consentito anche a tutti i docenti che avrebbero conseguito l’abilitazione frequentando corsi attivati successivamente alla chiusura delle predette graduatorie, ma costituisce un’abrogazione implicita, o quanto meno un superamento, della legge Finanziaria 2007, nella parte in cui ha stabilito che le Graduatorie ad Esaurimento avrebbero dovuto considerarsi definitivamente chiuse.

1.3 Al contrario, tale ‘apertura’ legislativa, tesa a far salve le situazioni “in itinere”, è stata preclusa completamente ai docenti abilitati PAS, come la Prof.ssa Spoletini; e ciò, peraltro, in considerazione di quanto disposto da fonti di rango secondario.

Nello specifico, il d.m. 10 settembre 2010, n. 249, recante il Regolamento sulla ‘Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244’, come modificato dall’art. 4, comma 1 *sexies*, lett. m), del d.m. 4 luglio 2013 n. 81, ha previsto all’art. 15, comma 27 *bis*, che «*I titoli di abilitazione conseguiti al termine*



dei percorsi di cui al presente decreto [rectius, del Percorso Abilitante Speciale n.d.A.] non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami».

Tale norma ha quindi posto un ingiustificato ed ingiusto divieto di inserimento nella GAE dei docenti abilitati PAS, che sono stati così fatti confluire nelle Graduatorie di Istituto, destinate, si è detto, solo al conferimento di incarichi di supplenza temporanea.

I.2 Sul diritto della Ricorrente ad essere inserita nella terza fascia ovvero, in subordine, nella fascia aggiuntiva alla Graduatoria ad Esaurimento e sulla disparità di trattamento rispetto agli altri docenti

2.1 In via preliminare, occorre considerare che la preclusione operata nei confronti della Prof.ssa Spoletini costituisce una palese elusione di consolidati principi posti sia dalla legislazione dell'Unione europea sia dalla Costituzione.

Infatti, il MIUR ha dato luogo ad un sistema paradossale, giacché, in un contesto legislativo 'aperto' al riconoscimento di misure di flessibilità tese alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e alla utilità, a tal fine, dei titoli acquisiti o in corso di acquisizione, ha sottratto da tali benefici un gruppo, piuttosto consistente, di docenti, impedendo loro la possibilità di ottenere l'inserimento in ruolo.

E ciò tanto più ove si consideri che la stabilizzazione del rapporto di lavoro costituisce uno dei principi del diritto dell'Unione europea: in tal senso, la direttiva 1999/70/CE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, ha sancito il principio secondo cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la 'regola', mentre quello a tempo determinato soltanto una mera 'eccezione'. Tale posizione, infatti, si giustifica con il fine di «*prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato*» (cfr. clausola 5, punto 1). La Direttiva in questione (ed il principio da essa sancito) ha quindi assunto il ruolo di parametro per la valutazione della legittimità delle scelte tese alla continua reiterazione di contratti a tempo determinato, come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (cfr., tra le tante, sentenza Tribunale di Mantova, Sez. Lavoro, 14 dicembre 2011, n. 286 – **All. n. 3**).



Ma l'illegittimità della preclusione compiuta nei confronti della Prof.ssa Spoletini è oltremodo evincibile considerando i principi costituzionali volti a garantire al lavoratore la possibilità di accedere al pubblico impiego a condizioni di eguaglianza e parità (*cfr.* artt. 3 e 51 Cost.). Proprio a tal fine, infatti, il Legislatore ha previsto per le assunzioni in ruolo il doppio canale di reclutamento del personale docente tramite concorso ovvero per mezzo dell'inserimento in graduatoria.

A ben vedere però, tale sistema è stato svuotato di senso dal MIUR che, con il d.m. 10 settembre 2010, n. 249 e ss.mm.ii., ha negato a talune categorie di soggetti la possibilità di accedere ai suddetti canali di assunzione, impedendo l'esercizio di un diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato.

2.2 Sulla base di quanto sin ora argomentato, appare evidente come la Prof.ssa Spoletini fosse titolare di un vero e proprio diritto all'inclusione nelle GAE, non potendo assumersi la sussistenza di alcun elemento impeditivo alla stessa.

2.2.a) Non, di certo, la natura 'definitiva' della stessa GAE.

Si è sopra rilevato, infatti, che tale presunta 'definitività' è stata in più occasioni superata laddove si è dovuta assicurare la complessiva logicità e ragionevolezza del sistema, che, se da un lato consentiva (ancora) il conseguimento di titoli abilitanti, dall'altro non avrebbe di certo potuto precludere la spendibilità di quei titoli.

Per tali ragioni, si è dato via via luogo alle deroghe ed eccezioni sopra rammentate, tutte tese a consentire l'ingresso nella GAE a soggetti che, per varie ragioni, non avrebbero avuto *ab origine* diritto ad esservi inclusi.

Analogamente, le GAE sono state nel corso del tempo integrate in virtù di susseguiti interventi giurisdizionali (di cui più avanti si darà esemplificativamente conto), con i quali si è dato accesso ai docenti cui il diritto all'inserimento era stato accertato giudizialmente. Così, le GAE hanno subito continui aggiornamenti e (ri)pubblicazioni – da ultimo, con riferimento all'USR Lazio, in data 30.8.2016 (**All. n. 4**) – sconfessando la loro natura di atti "ad esaurimento" e somigliando sempre più a graduatorie "permanenti".

Ai nostri fini, può essere utile ricordare che, nel sistema vigente, i docenti che intendono abilitarsi devono percorrere alternativamente uno dei due sistemi formativi rappresentati dai TFA ovvero dai PAS attivati presso le Università.

Ed è altresì notorio che i due percorsi abilitanti sono pressoché analoghi. Ciò è ravvisabile, tra l'altro, anche nel fatto che nella l. 24 dicembre 2007, n. 244



(legge Finanziaria 2008), non è dato riscontrare alcun elemento di distinzione tra titolo abilitante conseguito con un sistema piuttosto che con un altro.

Ebbene, tale identità è stata sconfessata nella misura in cui non è stato consentito agli abilitati PAS di essere inseriti nella GAE. Difatti, i docenti che la legge n. 169 del 2008 ha inteso tutelare, preservando loro l'ingresso in graduatoria, sono docenti che hanno ottenuto il titolo TFA frequentando corsi di abilitazione che, al pari di quello frequentato dall'odierna Ricorrente, sono stati attivati successivamente alla trasformazione delle Graduatorie Permanenti in GAE, e quindi dopo la loro asserita chiusura.

Tale circostanza è stata, peraltro, già stigmatizzata dal Giudice del Lavoro, che ha riconosciuto l'identico valore concorsuale dei PAS rispetto al percorso SSIS al fine dell'inserimento nella GAE (*cf.* Tribunale di Terni, sentenza 8 luglio 2015, n. 2273 – **All. n. 5**).

Pertanto, il mancato inserimento in graduatoria rappresenta per la Prof.ssa Spoletini un irragionevole, oltre che ingiustificato, trattamento, discriminatorio rispetto a tutti quei docenti a cui tale possibilità è stata invece concessa, anche dopo la nominale chiusura delle predette graduatorie.

Sul punto, non può non rammentarsi l'orientamento, oramai decisamente prevalente, teso a fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento, e che ha condotto numerosi Giudici ordinari a ritenere illegittima l'esclusione dalla Graduatoria ad Esaurimento del personale docente abilitato/abilitando PAS.

Può citarsi, tra gli altri, il Tribunale di Pordenone che, con sentenza del 2 novembre 2015, n. 579, previa disapplicazione del d.m. n. 235/2014 e del regolamento ministeriale n. 81/2013, ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'inserimento a pieno titolo nella Graduatoria ad Esaurimento per le relative classi di concorso, con decorrenza dal triennio 2014/2017 e, per l'effetto, ha condannato l'Amministrazione scolastica all'inserimento dei docenti nelle graduatorie suddette.

Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Giudice amministrativo, che come il Giudice ordinario (di cui sopra si è dato conto), si è orientato nel ritenere illegittimi i sopra citati decreti ministeriali e ha disposto l'inserimento con riserva dei ricorrenti *abilitandi* PAS nelle GAE (*cf.* ordinanza 10 giugno 2015, n. 2530). Dello stesso tenore è l'ordinanza del 18 dicembre 2015, n. 5659, con cui il Consiglio di Stato ha disposto che gli abilitati PAS dovessero essere inseriti nella



GAE, e che il loro inserimento avrebbe dovuto comportare la stipulazione immediata di contratti a tempo indeterminato.

Le pronunce appena ricordate rappresentano solo quelle più significative con cui i Giudici nazionali hanno affermato in maniera inequivoca ed ormai pacifica, il diritto dei docenti abilitati PAS all'inserimento (anche con riserva), nella Graduatoria ad Esaurimento. Ed è proprio a tal fine che sono stati dichiarati illegittimi tutti gli atti ministeriali – norme di rango secondario, lo si ribadisce – che hanno ingiustamente e illegittimamente derogato in peius la normativa statuale.

A ciò si aggiunga che tale del tutto illegittima preclusione di inserimento di nuovi docenti è stata tradotta materialmente nell'impossibilità di presentare regolare domanda di ammissione ai sensi delle previsioni di cui al d.m. n. 235/2014. Difatti, l'art. 9, commi 2 e 3, di tale decreto ha previsto per i soli docenti già inseriti in graduatoria la possibilità di presentare domanda di 'aggiornamento' della propria posizione, e non anche la possibilità di 'inserimento *ex novo*' di nuove domande di inserimento. Di conseguenza, la piattaforma telematica approntata dal MIUR, denominata 'Istanze *on line*', è risultata accessibile ai soli soggetti già iscritti (in quanto, appunto, già inseriti); con l'effetto, quindi, che attualmente alla Ricorrente è precluso anche solo di farsi 'riconoscere' dal sistema quale docente, sistema che aprioristicamente la esclude dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Pertanto, la grave e illegittima disparità di trattamento perpetrata nei confronti della Prof.ssa Spoletini si è tradotta in una vera e propria preclusione materiale; accertata quella illegittimità, quindi, non potrà che farsi conseguire anche l'illegittimità del decreto ministeriale nella parte in cui (art. 9, commi 2 e 3) ha previsto modalità di presentazione della domanda di fatto impeditive di nuovi inserimenti.

Ciò posto, si rappresenta comunque che la Prof.ssa Spoletini ha presentato tempestiva domanda di inclusione nella GAE a mezzo di Racc. A.R., puntualmente ricevuta dall'Amministrazione scolastica; circostanza, questa, rilevante al fine dell'inserimento nella GAE (cfr. Tribunale di Palermo, Sez. Lav., 11 agosto 2015).

Da quanto testé esposto, risulta evidente che la Prof.ssa Spoletini non sia mai stata messa nella condizione di ottenere l'inserimento nella GAE, pur avendo tutti i requisiti prescritti dalla legge. Conseguentemente, una volta accertato e dichiarato il diritto della Ricorrente ad essere inserita nelle suddette



graduatorie, dovrà parimenti ritenersi pienamente valida e tempestiva la domanda da questa inoltrata.

2.2.b) Né può assumere, se del caso, efficacia ostativa all'inserimento della prof.ssa Spoletini il fatto che l'abilitazione sia stata conseguita dalla Ricorrente successivamente (il 20 giugno 2014) alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (6 maggio 2014).

Difatti, il d.m. n. 235/2014 (art. 6) prevedeva espressamente la possibilità dell'iscrizione nella graduatoria 'con riserva' per coloro i quali fossero stati in attesa del conseguimento del titolo abilitante, da acquisirsi dopo il termine di scadenza di presentazione della domanda.

Anche in tal caso, quindi, riconosciuto il diritto della Ricorrente all'inserimento in graduatoria, deve riconoscersi pienamente valido l'inserimento che, allora, sarebbe stato 'con riserva' in attesa del conseguimento del titolo; e, ora, con 'piena efficacia', in virtù dell'abilitazione rilasciata in data 20 giugno 2014.

II. Sul *periculum in mora*

Quanto sin qui detto è sufficiente a dimostrare la situazione di sostanziale ingiustizia perpetrata sino ad oggi nei confronti della Prof.ssa Spoletini, meritevole di tutela immediata in ragione dei molteplici profili di illegittimità insiti nella condotta della pubblica Amministrazione.

Illegittimità che si accresce considerando il pregiudizio grave e irreparabile subito dalla Prof.ssa Spoletini, la quale, pur essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, risulta esclusa dalla GAE per la classe di concorso A059 (ora denominata classe A28), e pertanto, non può concorrere per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, della perdita di numerose occasioni utili di impiego, che potrebbe determinare conseguenze irreversibili in considerazione del contesto di generale riordino delle modalità di reclutamento del personale docente del sistema scolastico. Con la riforma del sistema scolastico, infatti, il Legislatore ha disposto che, completata la fase delle assunzioni con conseguente esaurimento delle graduatorie, queste perderanno efficacia e, di fatto, verranno abolite.

Da ciò è possibile comprendere compiutamente l'urgenza sottesa al presente ricorso. È difatti evidente che l'attesa di una pronuncia di merito (seppur con il rito del lavoro e ancorché favorevole), comporterebbe un enorme pregiudizio in capo alla Prof.ssa Spoletini, la quale potrebbe rimanere con ogni



probabilità esclusa da un piano straordinario di assunzioni, pur avendo idoneo titolo abilitante.

Nelle more della decisione di merito, si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla Ricorrente di essere inserita nella terza Graduatoria ad Esaurimento, ovvero, in subordine nella quarta fascia aggiuntiva alle stesse, in quanto il corretto posizionamento nella graduatoria medesima potrebbe determinare la conseguente immissione in ruolo della docente già a decorrere dal prossimo anno scolastico.

I profili di urgenza e di gravità assumono, poi, connotati di vera e propria indifferibilità se si considera che, ad oggi, la classe concorsuale in cui risulta abilitata la Prof.ssa Spoletini (A059 – Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali, ora classe A28 – Matematica e Scienze, risulta vacante. Ne consegue che, con l'inserimento in graduatoria, la Ricorrente avrebbe la certezza pressoché assoluta di essere immediatamente assunta, magari già a decorrere dall'anno in corso.

* * *

Per quanto sopra esposto, la Prof.ssa Spoletini come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

a codesto Tribunale ordinario in veste di Giudice del Lavoro, in accoglimento del presente ricorso, giusta la sussistenza dei presupposti di legge e, se del caso, anche *inaudita altera parte*:

- di disporre l'inserimento della Ricorrente nella terza fascia della Graduatoria ad Esaurimento, ovvero, in subordine, nella quarta fascia aggiuntiva alla Graduatoria ad Esaurimento del personale docente ed educativo per la classe di concorso A059 – Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali, ora classe di concorso A28 Matematica e Scienze, per il triennio 2014/2017;
- conseguentemente, di ordinare al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ambito Territoriale provinciale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di adottare gli atti amministrativi relativi al disposto inserimento o quelli ulteriori o diversi che saranno ritenuti di giustizia al fine di assicurare il soddisfacimento del diritto vantato della Ricorrente;
- il tutto previa la disapplicazione: 1) del d.m. n. 235/2014 del MIUR, nella parte in cui non ha consentito alla Ricorrente di presentare la domanda di



inserimento in graduatoria attraverso la modalità telematica; ii) del d.m. n. 249/2010, così come modificato dal d.m. n. 81/2013, nella parte in cui non ha consentito l'inserimento nella GAE della Ricorrente, avendo riconosciuto esclusivamente il diritto all'iscrizione alla II fascia delle Graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del d.m. n. 131/2007; iii) in generale, di tutti gli atti amministrativi presupposti e/o connessi e/o conseguenti, espressi o impliciti a quelli appena indicati, inerenti il diritto della Ricorrente e dannosi all'esplicarsi dello stesso, in quanto illegittimi e/o in contrasto con la legge e con i principi da essa sanciti, siccome specificato nella parte in diritto del presente ricorso.

In via istruttoria, si offrono in comunicazione, in uno al presente ricorso, i documenti richiamati nel testo, come peraltro indicati nel separato indice.

Ai fini e per gli effetti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si comunica che il valore del presente giudizio è indeterminato.

Roma, 19 settembre 2016

Avv. Simona Barchiesi
Prof. Avv. Francesco Vettrò



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso in esame, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della Prof.ssa Spoletini nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito territoriale provinciale di Roma.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti all'inserimento nella graduatoria suddetta – che potrebbero, in ipotesi ritenersi controinteressati – il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella predetta Graduatoria ad Esaurimento, non noti alla parte Ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti, al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Deve inoltre rilevarsi che la tradizionale notifica per pubblici proclami è eccessivamente onerosa per la Ricorrente, e che la notifica con pubblicazione del ricorso sul sito *internet* continua ad essere utilizzata dal Giudice ordinario e dal Giudice amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_16/maggio).

Tanto rilevato, i sottoscritti difensori rivolgono rispettosamente

ISTANZA

affinché Codesto Giudice del Lavoro, ritenuta l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante



pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in considerazione anche della natura cautelare del presente ricorso,

VOGLIA AUTORIZZARE

- la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo decreto di fissazione sul sito *web* istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella sezione 'Atti di notifica';
- alle Amministrazioni resistenti secondo le ordinarie modalità.

Roma, 19 settembre 2016

Avv. Simona Barchiesi

Prof. Avv. Francesco Vetrò

